



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 694 SEDUTA DEL 05/08/2020

OGGETTO: Integrazione D.G.R. n.552 del 6/7/2020 "Calendario venatorio stagione 2020/2021."

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 7 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Integrazione D.G.R. n.552 del 6/7/2020 “Calendario venatorio stagione 2020/2021.”**” e la conseguente proposta di 'Assessore Roberto Morroni

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41;

Vista la legge regionale 17 maggio 1994 n.14 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” pubblicata nel Bollettino Ufficiale nel. S.o. n. 1 al n. 22 del 25/05/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Piano faunistico venatorio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 8 agosto 2019, n.331 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.43 del 21 agosto 2019;

Vista la direttiva 2009/147/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;

Visto il documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU_ Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE” elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;

Visto il documento ISPRA “ Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42”;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25-6-2010 - Suppl. Ordinario n. 138”;

Visto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ricevuto in data 3/7/2020 tramite PEC prot. n.114140;

Vista la D.G.R. n.552 del 6/7/2020 “Calendario venatorio stagione 2020/2021. Approvazione.” con cui è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2020/2021, pubblicato sul B.U.R. n.56 del 7/7/2020;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare, ad integrazione di quanto previsto nel calendario venatorio approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 552 del 6/7/2020 e pubblicato sul B.U.R. n.56 del 7/7/2020, il prelievo venatorio delle specie:

- moriglione (*Aythya ferina*) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 per un numero complessivo di 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali per cacciatore;
 - pavoncella (*Vanellus vanellus*) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 per un numero complessivo di 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali per cacciatore;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Integrazione D.G.R. n.552 del 6/7/2020 “Calendario venatorio stagione 2020/2021.”

In relazione alla nota prot, n. 39696 del 28.5.2020 a firma del Direttore Generale del M.A.T.T.M. Carlo Zaghi, riguardante le specie **moriglione** e **pavoncella**, si evidenzia quanto segue:

a) L’invito rivolto alle Regioni e alle Province autonome di escludere, in sede di approvazione dei calendari venatori per la stagione 2020/2021, la previsione del prelievo venatorio delle specie moriglione e pavoncella si pone in stridente contrasto con il comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992, che il M.A.T.T.M. non ha alcuna legittimazione a modificare, tantomeno con una mera nota direttoriale. Per questo sono necessari o l’intervento del Legislatore o la procedura di cui al comma 3 della stessa disposizione all’interno della quale lo stesso M.A.T.T.M. è solo interlocutore del M.A.P.F. cui è demandata la potestà propositiva. Le Regioni, in sede di pubblicazione dei propri calendari venatori stagionali, debbono rispettare il comma 1 dell’art. 18 della L. 157/1992 (e non anche il comma 1 bis) per quanto espressamente stabilito dal comma 4 della stessa disposizione.

b) Nei pareri già resi dall’ISPRA in data antecedente alla suddetta nota nel corrente anno, relativi alle proposte di calendari venatori 2020/2021, l’ISPRA si è espressa per la cacciabilità delle due specie in questione

c) In merito alla cacciabilità delle due specie si richiama anche l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III del 18.10.2019 che ha ritenuto cacciabili moriglione e pavoncella fino al 19 gennaio.

d) L’inserimento di moriglione e pavoncella nell’allegato A dell’Accordo AEWA (*rectius*: nella colonna A della tabella 1 dell’allegato III dello stesso Accordo) non è riportata correttamente nella lettera del M.A.T.T.M., infatti le due specie sono assegnate a due categorie diverse. La pavoncella è inserita nella colonna A categoria 4, che riguarda le specie che possono essere oggetto di caccia con piano d’azione (in vigore a livello europeo), mentre il moriglione è nella colonna A categoria b, ma il fatto che non ne sarebbe consentito il prelievo senza uno specifico piano di azione, è del tutto irrilevante. Infatti tale Accordo può trovare applicazione nell’ordinamento italiano solo con le procedure previste da quest’ultimo e, in particolare, secondo la procedura di cui al comma 3 dell’art. 18 L. 157/1992 che nel caso di specie non è stata seguita. In realtà l’Accordo AEWA non ha ancora efficacia vincolante né nell’ordinamento comunitario né nell’ordinamento italiano giacché, in ordine alle modifiche della classificazione delle due specie moriglione e pavoncella, la Commissione Europea ha espresso riserva anche per gli Stati membri.

e) Il richiamo del caso EU-Pilot 6955/14 appare fuori luogo: il M.A.T.T.M. non dovrebbe ignorarne la natura meramente istruttoria, e tantomeno che la sua pendenza non integra alcun accertamento di mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per l’apertura di una procedura di infrazione (così T.A.R. Liguria, sez. II, n. 10/2016 e T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 390/2016 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

f) Nella Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva “Uccelli Selvatici” (cfr. punto 2.4.26) è previsto che i piani di gestione possano essere elaborati a differenti livelli territoriali – a livello comunitario, nazionale o locale – di talché è rimessa alla discrezionalità delle Regioni assumere, sulla base dei dati di prelievo, determinazioni che, tenuto conto della consistenza delle due specie sul proprio territorio, ne consentano il prelievo. La pavoncella è peraltro classificata “non a rischio” e in aumento in Europa e Italia, mentre la specie moriglione è classificata “vulnerabile”, ma le popolazioni svernanti in Italia sono in aumento negli anni dal 2015 al 2019-20. Per entrambe le specie il prelievo venatorio non è ritenuto una causa del declino.

In considerazione di quanto sopra esposto e valutato che:

Moriglione (*Aythya ferina*)

- il prelievo venatorio del **moriglione** in Umbria è fortemente limitato: nelle stagioni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 dall’analisi dei tesserini venatori riconsegnati risultano abbattuti una media di 135 capi a stagione a fronte di un conteggio di 14.923 individui presenti nella regione (dati IWC 2020);

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- il 98 per cento delle zone umide della regione Umbria di interesse fondamentale per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica cacciabili, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.
- in ragione della classificazione della specie come "Vulnerabile", la Regione intende limitare a 10 i capi annuali e 2 giornalieri per cacciatore

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- La specie è classificata "Near threatened" dall'IUCN a livello globale, cioè una categoria appartenente a quelle non a rischio, con aggiornamento al 2017;
- La specie è classificata "Quasi minacciata" dall'International Union for Conservation of Nature;
- La popolazione svernante in Europa è giudicata in aumento nel lungo termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>);
- Il Piano d'Azione Multispecie sui Limicoli elaborato dalla Commissione Europea ha identificato nelle pratiche agricole e nella predazione le principali minacce per la specie;
- Uno studio recente ha dimostrato che in tutta Europa il prelievo venatorio non è una causa del declino della specie (Souhay G, Schaub M (2016) Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal.pone.0163850);
- I dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014);
- anche la popolazione di pavoncelle nidificante in Italia è giudicata stabile/in aumento con dati fino al 2018 (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. Available <https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcdr.eionet.europa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y> (State of Nature in the EU to published in Q4 2020);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- In ragione della classificazione della specie in Europa, la Regione intende limitare a 5 capi giornalieri e 25 i capi annuali per cacciatore;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di approvare, ad integrazione di quanto previsto nel calendario venatorio approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 552 del 6/7/2020 e pubblicato sul B.U.R. n.56 del 7/7/2020, il prelievo venatorio delle specie:

- moriglione (*Aythya ferina*) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 per un numero complessivo di 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali per cacciatore;
 - pavoncella (*Vanellus vanellus*) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 per un numero complessivo di 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali per cacciatore;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 31/07/2020

Il responsabile del procedimento
Umberto Sergiacomi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, li 31/07/2020

Il dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e
Faunistica-venatoria

Francesco Grohmann
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 04/08/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/08/2020

Assessore Roberto Morroni
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge